

LEGGE REGIONALE MOLISE 21 dicembre 1981 n. 27

Interpretazione autentica degli articoli 1 e 2 della legge regionale 3 giugno 1980, n. 25

(B.U.R. n. 25, 31 dicembre 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per oneri di carattere straordinario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale del 3 giugno 1980, n. 25, si intendono tutti quelli sostenuti per l'avviamento della gestione della centrale del latte e corrispondente ai disavanzi di gestione registrati fino al 31 dicembre 1979.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.